ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/16/CE

Art. 11

Attribuzione di una percentuale di ispezioni equilibrata tra gli Stati membri

Nel caso in cui il totale delle navi di priorita' I che hanno fatto scalo supera la percentuale nazionale di ispezioni assegnata, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), l'obbligo di ispezione e' rispettato se il numero di ispezioni effettuato su navi di priorita' I corrisponde almeno a detta percentuale e se le ispezioni mancate non superano il 30 per cento del totale di navi di priorita' I che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali. Nel caso in cui il totale delle navi di priorita' I e II che hanno fatto scalo e' inferiore alla percentuale nazionale di ispezione assegnata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), l'obbligo di ispezione e' rispettato se sono effettuate le ispezioni su navi di priorita' I di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), ed ispezioni su almeno l'85 per cento del totale delle navi di priorita' II che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.

Versione in vigore dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2009/16/CE
Estremi	Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-53-2011/art-11-attribuzione-di-una-percentuale-di-ispezioni-equilibrata-tra-gli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it